



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 18 marzo 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 10/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Sospensione di tutte le attività di commercio su area pubblica sul territorio comunale, anche in forma itinerante, ad eccezione dei chioschi di Piazza Vittoria. Revoca ordinanza contingibile ed urgente n. 5/2020 di data 11/03/2020.

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto *de quo*;

richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



richiamato l'articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

richiamato inoltre l'articolo 1, punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, ai sensi del quale è previsto che: "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari." ed inoltre: "Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 5/2020 (prot. 65887) d.d. 11 marzo 2020 con la quale è stata disposta la riorganizzazione del mercato di servizio n.1 - "Trento centro cittadino" del mercato specializzato n. 3 "Trento piazza Duomo" sospendendo le attività del settore non alimentare e le operazioni di spunta e ricollocando i posteggi alimentari in piazza Duomo e via Verdi in modo da garantire le disposizioni sulla distanza interpersonale;

preso atto della nota di chiarimento del Commissariato del Governo d.d. 16 marzo 2020 con cui è stata comunicato che non possono comunque svolgersi all'interno dei mercati su area pubblica attività di vendita di prodotti di gastronomia, rosticceria o preparazione di alimenti assimilabili a quelle di ristorazione;

preso atto delle indicazioni fornite sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia dalla Provincia Autonoma di Trento, che dispongono di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, indicando in particolare di acquistare i prodotti alimentari o gli altri beni di prima necessità nei pressi delle proprie abitazioni;

atteso che il giorno 22 marzo 2020 era previsto lo svolgimento del mercato saltuario denominato "Fiera di San Giuseppe" che comporta di norma una notevole afflusso di persone in città;

considerato che per il mercato di servizio n.1 "Trento centro cittadino" ed il mercato specializzato n. 3 "Trento piazza Duomo", anche se ridotti ai soli banchi alimentari, si è comunque verificata nell'ultima edizione la frequentazione di soggetti provenienti da zone diverse da quella prossima all'area mercatale;

considerato che negli ultimi giorni, nonostante l'obbligo di evitare ogni spostamento salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e la necessità di garantire il rispetto della distanza sociale minima interpersonale di almeno un metro prevista dai decreti ministeriali, in prossimità delle attività di commercio su area pubblica dei mercati di servizio, dei mercati contadini e dei posteggi isolati che si svolgono sul territorio comunale, con la giustificazione di sopperire ad uno stato di necessità, si sono registrati spostamenti anche di soggetti residenti o domiciliati in zone distanti dai mercati;

ritenuto analogamente che anche l'esercizio delle attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, così come anche il mercato solidale di Piazza Santa Maria Maggiore, possano essere motivo di spostamenti ingiustificati e creare occasione di assembramento, non conformi alle disposizioni precauzionali fissate dai decreti ministeriali;

ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite ai mercati, ai posteggi isolati, ai mercati contadini e alle altre attività di commercio su area pubblica che si svolgono sul territorio comunale, al fine di evitare al massimo spostamenti non motivati da situazioni di necessità e garantire che vengano rispettate le disposizioni igienico-sanitarie prescritte in relazione alla distanza sociale minima prevista dal decreto ministeriale DPCM 4 marzo 2020 e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare il più possibile il propagarsi del contagio da COVID-19;

valutato che, per la loro frequenza giornaliera e la loro connotazione assimilabile agli esercizi in sede fissa, i chioschi su area pubblica del settore alimentare ubicati in piazza Vittoria, fatti salvi i limiti per le attività di gastronomia e rosticceria, riconducibili alla ristorazione, possano continuare ad operare tenuto conto che incrementano l'offerta per i residenti e per lavoratori del centro storico, a condizione che la merce sia opportunamente protetta rispetto alla clientela e che



siano comunque garantite misure di distanziamento degli astanti;

visto il Regolamento del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 novembre 2019, n.181;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

con effetto immediato e fino a revoca della presente, la sospensione di tutte le attività di commercio al dettaglio su area pubblica sul territorio comunale, come di seguito elencate

- il mercato saltuario Fiera di San Giuseppe edizione 2020;
- tutti i mercati di servizio, i mercati specializzati ed i posteggi isolati;
- il mercato tipico solidale di Piazza Santa Maria Maggiore;
- i mercati contadini di piazza Dante e di via Filzi;

ed inoltre vieta l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sia per i prodotti del settore alimentare che per il settore non alimentare;

c o n s e n t e

per le motivazioni espresse in premessa, lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari nei chioschi ubicati in piazza Vittoria, escludendo i prodotti di gastronomia, rosticceria, gelateria e pasticceria, e comunque a condizione che la merce risulti opportunamente protetta rispetto alla clientela e che siano comunque garantite misure di distanziamento degli astanti;

c o m u n i c a

che lo svolgimento dell'attività di consegna a domicilio dei prodotti alimentari è comunque consentita nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

r e v o c a

la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 5/2020 (prot. 65887) del 11 marzo 2020, in quanto sostituita dalla presente;

a v v e r t e

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e



- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
Prof. Alessandro Andreatta

LT/lt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Servizio risorse finanziarie